

L.R. 19/2008

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA E DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Dal 01 Giugno 2010 è entrato pienamente in vigore il Titolo IV della Legge regionale n. 19/2008 (vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico) che si applica a tutti i lavori di:

- Nuova costruzione;
- Recupero del patrimonio edilizio esistente
- Sopraelevazione;
- Varianti sostanziali a progetti presentati (per variante sostanziale si intendono quelle che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità);

relativamente a edifici privati, opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni.

Per le categorie di lavori sopra elencati la Legge regionale 19/2008 prevede per i comuni classificati a media sismicità (zona 2) l'**AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA**, per i comuni classificati a bassa sismicità (zone 3 e 4) il rilascio dell'**AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA** per alcune tipologie di opere ed il **DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE** per le rimanenti.

Le funzioni in materia sismica sono svolte da apposita **struttura tecnica costituita presso la Comunità Montana del Frignano denominata "STRUTTURA TECNICA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO". La Struttura Tecnica è competente per tutti gli 11 Comuni afferenti al territorio della Comunità Montana.**

Tra tutti i comuni, solamente Pievepelago è classificato in zona sismica 2 (media sismicità) per la quale è sempre prevista l'autorizzazione sismica preventiva; tutti i rimanenti comuni sono invece classificati in zona sismica 3 (bassa sismicità), per la quale è prevista l'autorizzazione sismica preventiva solamente per le seguenti tipologie di opere ed interventi:

| LAVORI SEMPRE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA |
|---|
| a) Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; |
| b) Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche ; |
| c) Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile , nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso . (elencati negli allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 riportati nel seguito) |
| d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. |

La legge stabilisce che i **lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo** riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli art. 11 e 13 della legge in oggetto.

Negli abitati da consolidare, l'autorizzazione sismica assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 come indicato al comma 3 art. 11 della L.R. 19/2008.

ESCLUSIONI - INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Sono esclusi gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.

La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010 **ha individuato (all. A) l'elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo** e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera definisce anche gli **elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C)**

ESCLUSIONI E VARIANTI NON SOSTANZIALI

Sono escluse dal preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le Varianti, riguardanti parti strutturali, Non Sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario.

La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010 **ha definito (all. B) le varianti , riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale**. Sono altresì definiti i **rapporti con le disposizioni della Legge Regionale 31/2002 (la Disciplina Generale dell'Edilizia)**. La medesima delibera definisce anche gli **elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C)**

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio che provvederà ad inoltrarla alla Struttura tecnica presso la Comunità Montana. Vi sono 2 possibili modalità di presentazione delle istanze:

1. presentazione **CONTESTUALE** della richiesta del **titolo EDILIZIO** (P.d.C. o DIA) + **richiesta AUTORIZZAZIONE allegando il progetto esecutivo strutturale: Modulo B (autorizzazione) + Modulo D (asseverazione) debitamente compilati;**
2. presentazione **DIFFERITA** del progetto strutturale:
 - richiesta del **titolo EDILIZIO** (P.d.C. o DIA) + **asseverazione (Modulo D opportunamente compilato) + documentazione art. 10 c.3 lett. b (Allegato D DGR 121/2010).**
 - presentazione del progetto esecutivo strutturale **prima dell'inizio dei lavori, Modulo B (autorizzazione) + Modulo E (asseverazione) debitamente compilati;**

Se gli interventi riguardano opere esistenti, andrà consegnato anche l'Allegato 1 della modulistica debitamente compilato e completo dei documenti progettuali ivi indicati.

I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture saranno definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo.

Richiesta di documentazione È Audizione È Interruzione del termine per il rilascio dell'autorizzazione sismica

Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata.

La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

Rilascio dell'autorizzazione sismica

La preventiva autorizzazione sismica viene rilasciata dal responsabile della Struttura tecnica, **entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio**, fatte salve eventuali interruzioni, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.

DEPOSITO DEI PROGETTI ESECUTIVI NELLE ZONE A BASSA SISMICITÀ

Fatti salvi i casi in cui è necessaria l'autorizzazione sismica preventiva, l'inizio dei lavori delle opere rientranti nell'ambito di applicazione della legge e l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 17, sono subordinati al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Vi sono 2 possibili modalità di presentazione delle istanze:

1. presentazione **CONTESTUALE** della richiesta del **titolo EDILIZIO** (P.d.C. o DIA) + **DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE: Modulo C (deposito) + Modulo D (asseverazione) debitamente compilati;**
2. presentazione **DIFFERITA** del progetto strutturale:
 - richiesta del **titolo EDILIZIO** (P.d.C. o DIA) + **asseverazione (Modulo D opportunamente compilato) + documentazione art. 10 c.3 lett. b (Allegato D DGR 121/2010).**
 - presentazione del progetto esecutivo strutturale **prima dell'inizio dei lavori, Modulo C (deposito) + Modulo E (asseverazione) debitamente compilati;**

Se gli interventi riguardano opere esistenti, andrà consegnato anche l'Allegato 1 della modulistica debitamente compilato e completo dei documenti progettuali ivi indicati.

I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture saranno definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo.

DEPOSITO PROGETTI OPERE IN CEMENTO ARMATO ED A STRUTTURA METALLICA

Ai sensi dell'art. 15, i progetti delle opere in c.a. ed a struttura metallica devono essere depositati come da art. 65 del DPR 380/01 ai sensi della previgente L. 1086/71, che è tuttora in vigore. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 12 ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 13 produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica

COLLAUDO STATICO

Particolare importanza nella nuova norma è il collaudo statico che deve essere effettuato in tutti gli interventi ad eccezione delle riparazioni o interventi locali per le quali sarà necessaria la prescritta attestazione di conformità da parte del Direttore dei Lavori strutturali.

Altra nota importante: il collaudatore deve essere nominato e deve contestualmente accettare l'incarico unitamente al deposito del progetto o alla richiesta di autorizzazione, ad eccezione degli interventi di riparazioni o interventi locali.

VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA E DEL DEPOSITO

L'autorizzazione sismica ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Il deposito del progetto esecutivo ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di attestazione di avvenuto deposito. Entrambi decadono a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo.

EDIFICI DI SPECIALE IMPORTANZA ARTISTICA

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici e manufatti, pubblici o privati, di carattere monumentale, di interesse archeologico, storico, artistico o di interesse storico architettonico individuati dal PSC, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 4, 29) e rispettive linee guida del consiglio Superiore dei LL.PP. per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Per gli stessi ci si può in ogni caso limitare ad interventi di miglioramento.

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA DIA

Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività (DIA) sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:

A) dall'istanza dell'autorizzazione preventiva o dalla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. 19/2008 e la relativa documentazione, unitamente ad una dichiarazione del progettista strutturale che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

B) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e da una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. A tale dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura (art.10 c.3 punto b della L.R. 19/2008). **L'opzione B) consente al committente di optare per la presentazione del progetto strutturale in un momento successivo.** La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010 ha definito (all.

D) la documentazione minima da presentare a corredo della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività. Fermo restando che l'avvio e la realizzazione dei lavori restano in ogni caso subordinati all'istanza di autorizzazione preventiva o alla denuncia di deposito del progetto esecutivo strutturale.

TITOLI IN SANATORIA

Ai sensi dell'articolo 22 L.R. 19/2008 la richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che **le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica** sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che **le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.**

Fuori dai casi suddetti, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di **autorizzazione** o deposita il **progetto** ai sensi della citata legge.

MODULISTICA

La presentazione delle istanze è facilitata dall'uso di apposita modulistica condivisa a livello regionale scaricabile sul sito della Comunità Montana www.cmfrignano.mo.it, con specifiche indicazioni riguardanti gli interventi su opere esistenti, per i quali andrà consegnato anche **l'Allegato 1 debitamente compilato e completo dei documenti progettuali ivi indicati.**

I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture saranno definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo.

Contatti:

Dott. Geol. Giovanni Galbucci 0536-327561

Ing. Mauro Bazzani 0536-327531

Agr.co Riccardo Calizzani 0536-327545

RIMBORSO FORFETTARIO

Per la richiesta dell'autorizzazione sismica e per il deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, è dovuta la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.

L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 3/11/2008 come esposti nella tabella seguente:

| IMPORTI DA VERSARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| AUTORIZZAZIONI (Art. 11) | | DEPOSITI (Art. 13) | |
| TIPO DI INTERVENTO | IMPORTO IN EURO | TIPO DI INTERVENTO | IMPORTO IN EURO |
| Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio | 480 | Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio | 150 |
| Altri interventi di adeguamento e miglioramento | 360 | Altri interventi di adeguamento e miglioramento | 100 |
| Varianti sostanziali a progetti autorizzati | 180 | Varianti sostanziali a progetti autorizzati | 50 |

- Gli importi sono raddoppiati per le varianti sostanziali a partire dalla terza variante.

- Gli importi sono maggiorati del 30% per le pratiche che richiedono un'attività istruttoria di maggiore impegno per la struttura, a causa della significativa complessità strutturale dell'intervento, delle particolari tipologie costruttive prescelte, delle notevoli dimensioni dell'opera. Tale maggior impegno istruttorio è motivato sinteticamente dal responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale.

MODALITÀ DI VERSAMENTO:

Bonifico su C/C bancario intestato alla Comunità Montana del Frignano con causale SISMICA, codice IBAN: IT 62 P 05188 66920 00000000 5895